

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (75)479

Vol. 1975/0183

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM (75) 479 def.

Bruxelles, 25 settembre 1975.

R E L A Z I O N E

presentata dalla
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
al
CONSIGLIO

in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del
REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N° 2/71 DEL CONSIGLIO,
DEL 2 GENNAIO 1971, RECANTE APPLICAZIONE DELLA DECISIONE DEL
21 APRILE 1970, RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DEI
CONTRIBUTI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI CON
RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITA'

COM (75) 479 def.

M O T I V A Z I O N E

L'articolo 14, paragrafo 4, del Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2/71 del Consiglio del 2 gennaio 1971⁽¹⁾ prevede che, entro la fine del 1973, la Commissione riferisca al Consiglio in merito al funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie.

Questa data non ha potuto essere rispettata, in quanto il Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 165/74 del Consiglio, relativo alla determinazione dei poteri e degli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 2/71 - la cui proposta era stata trasmessa dalla Commissione al Consiglio il 2 giugno 1972 - è stato adottato da quest'ultimo solo il 24 gennaio 1974 (2).

Pertanto, in mancanza delle disposizioni d'applicazione del Regolamento n. 2/71, fino al 31 dicembre 1973 i controlli delle risorse proprie sono stati effettuati in base ad accordi preliminari conclusi di volta in volta con lo Stato membro interessato. Solo a partire dall'esercizio 1974 è iniziata una vera e propria partecipazione ai controlli nazionali.

Di conseguenza, la Commissione non poteva riferire validamente al Consiglio in merito al funzionamento del sistema nella forma definitiva, senza tener conto anche dei controlli effettuati durante il 1974 conformemente ai principi definiti nel Regolamento n. 2/71 e precisati nel Regolamento n. 165/74.

(1) G.U. L 3 del 5.1.1971

(2) G.U. L 20 del 24.1.1974.

INDICE DEL CONTENUTO

	<u>Pagina</u>
<u>INTRODUZIONE</u>	4
<u>I. LE MISURE NAZIONALI ESISTENTI NEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI VERIFICHE E DI INDAGINI</u>	6
1. Il controllo interno o amministrativo	6
2. Il controllo esterno	6
<u>II. INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE RELAZIONI TRASMESSE DAGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE</u>	8
1. Informazione generale in cifre	9
2. Difficoltà sorte in sede di riscossione	10
a) I casi di contenzioso	11
b) Questioni di principio	12
c) Casi di forza maggiore	13
<u>III. PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE AI CONTROLLI NAZIONALI</u>	14
1. Partecipazione ai controlli fino alla fine del 1973 e applicazione di una procedura definitiva	14
2. Realizzazione del programma di controllo per il 1974	17
A. BILANCIO QUANTITATIVO	17
B. LIVELLO E MODALITA' DELLA PARTECIPAZIONE	19
a) Partecipazione ad un controllo gerarchico a livello dei servizi periferici	19
b) Partecipazione ad un controllo svolto presso i servizi centrali dei Ministeri interessati	20
c) Partecipazione ad un controllo gerarchico a livello delle amministrazioni centrali	20
C. COMPOSIZIONE DELLE MISSIONI DI CONTROLLO	21
a) Determinati funzionari delle varie Direzioni generali della Commissione	22
b) La Commissione di controllo	22

	<u>Parina</u>
D. PRINCIPALI OGGETTI DEL CONTROLLO	22
a) Accertamento	22
b) Contabilizzazione e messa a disposizione	23
IV. <u>BILANCIO DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO</u>	24
1. Primi risultati della partecipazione ai controlli svolti nel 1974	25
2. Informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, a norma degli articoli 4, 5 e 13 del Regolamento n. 2/71	26
3. Partecipazione al controllo nazionale, articolo 14 del Regolamento n. 2/71	26
4. Funzione del Comitato consultivo per le risorse proprie	27
5. Controlli previsti per l'esercizio 1975	28
6. Proposte di modifiche delle disposizioni vigenti	29
ALLEGATO I - Versamenti delle risorse proprie per il periodo 1971-1974	30
ALLEGATO II - Grafico n. 1: Funzionamento del bilancio delle Comunità Europee con risorse proprie per il pe- riodo 1971-1975	31
ALLEGATO III - Grafico n. 2: Finanziamento del bilancio delle Comunità Europee per categorie di entrate per il periodo 1971-1974	33

.../...

Ai sensi degli articoli 201 del Trattato che istituisce la CEE e 173 del Trattato che istituisce la CEEA, le Comunità hanno ottenuto delle risorse proprie per provvedere all'equilibrio del loro bilancio secondo le modalità stabilite nella decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (1).

1. Le Comunità non riscuotono direttamente le risorse di loro spettanza, ma agiscono indirettamente tramite amministrazioni od organismi degli Stati membri, posti, per così dire, al servizio delle Comunità. Le condizioni che disciplinano la riscossione per conto della CCE sono stabilite dal Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2/71 recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 (2) e possono essere schematizzate come segue:

- l'accertamento delle risorse proprie delle Comunità è effettuato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali (art. 1 del Regolamento n. 2/71); per contro, gli Stati membri prendono a loro carico i rischi della mancata riscossione e mettono a disposizione delle Comunità gli importi accertati entro il termine previsto dall'articolo 6 del suddetto regolamento;
- dal canto suo, la Commissione ottiene le garanzie corrispondenti sul corretto svolgimento dell'accertamento, della contabilizzazione e della messa a disposizione effettuati dalle Amministrazioni o servizi nazionali: tali garanzie consistono essenzialmente nell'informazione sul funzionamento degli organi nazionali interessati alla riscossione delle risorse proprie, informazioni che vengono regolarmente trasmesse alla Commissione sotto forma di relazioni semestrali ed annuali (artt. 5 e 13 del Regolamento 2/71), nonché di informazioni riguardanti la legislazione nazionale e le amministrazioni o servizi nazionali incaricati della riscossione, o infine d'informazioni che la Commissione può ottenere in loco partecipando ai controlli nazionali nel settore delle risorse proprie effettuati dagli Stati membri su loro iniziativa o su richiesta della Commissione (art. 14 del Regolamento 2/71).

Infatti, la Commissione può, a sua richiesta, partecipare ai controlli effettuati dagli Stati membri. Questi ultimi, su richiesta motivata della Commissione, possono inoltre procedere a controlli supplementari.

Il diritto all'informazione e al controllo delle risorse proprie esercitato dalla Commissione deriva quindi in primo luogo dal fatto che la riscossione di tali risorse è stata affidata alle Autorità nazionali.

.../...

(1) G.U. L 94 del 28.4.1970

(2) G.U. L 3 del 5.1.1971

2. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del Regolamento n. 2/71, entro la fine del 1973 la Commissione doveva riferire al Consiglio in merito al funzionamento del sistema.

Tuttavia, poiché le circostanze non hanno consentito l'adozione immediata delle disposizioni d'applicazione riguardanti i poteri e gli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione per effettuare tali controlli, è stato necessario attendere l'inizio del 1974, con la pubblicazione del Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 165/74 del Consiglio del 21 gennaio 1974, (1), per poter partecipare ad effettivi controlli nazionali applicando integralmente le corrispondenti disposizioni del Regolamento n. 2/71.

Fino a tale data, gli agenti della Commissione hanno sì partecipato ad alcuni controlli, ma accordandosi prima di volta in volta con lo Stato membro interessato.

Di conseguenza, la Commissione non poteva riferire validamente al Consiglio in merito al funzionamento del sistema nella forma definitiva, senza tenere conto anche dei controlli effettuati durante il 1974, primo anno di vera e propria partecipazione ai sensi dei principi stabiliti nel Regolamento n. 2/71 e precisati nel Regolamento n. 165/74.

Secondo la Commissione, tale relazione doveva comportare:

1. un esame delle misure in vigore negli Stati membri in materia di verifiche e d'indagini;
2. un esame dell'informazione, destinata alla Commissione, contenuta nelle relazioni annuali e semestrali;
3. un esame delle condizioni in cui si svolge la partecipazione dei servizi della Commissione alle operazioni di controllo svolte dagli Stati membri;
4. un bilancio generale della collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione in materia di controllo, con proposte per il miglioramento del sistema alla luce dell'esperienza acquisita.

(1) G.U. L 20 del 24 gennaio 1974.

I. LE MISURE NAZIONALI ESISTENTI NEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI VERIFICHE
E DI INDAGINI

Gli Stati membri procedono alle verifiche ed indagini relative all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie. Inoltre, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento n. 2/71, ogni Stato membro comunica alla Commissione, su sua richiesta:

- la denominazione e, se del caso, lo statuto dei servizi ed organismi nazionali responsabili dell'accertamento delle risorse proprie;
- le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale, relative all'accertamento e alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie.

A. A livello nazionale si possono distinguere due grandi tipi di controllo delle risorse proprie:

1. Il controllo interno o amministrativo

Il principio del controllo interno o amministrativo è pressoché identico in tutti gli Stati membri. Si tratta di un controllo gerarchico effettuato dai superiori gerarchici o da un corpo di controllo specializzato.

Il controllo gerarchico, concomitante o a posteriori, consente di revocare o emendare le decisioni dei subordinati. Gli agenti incaricati effettuano controlli su documenti o in loco con visite senza preavviso, durante le quali hanno ampio diritto di ottenere l'esibizione dei documenti e di procedere ad indagini. Essi riferiscono al superiore gerarchico locale da cui dipendono o all'amministrazione centrale del ministero di cui fanno parte.

2. Il controllo esterno

Gli aspetti del controllo esterno sono, nel senso ampio dei termini, i seguenti:

- giurisdizionale nei sei primi Stati membri della Comunità, sotto l'egida delle Corti dei Conti nazionali, il cui ruolo e competenza variano da un paese all'altro;
- parlamentare nei tre nuovi Stati aderenti.

Nel Regno Unito il Comptroller and Auditor General è nominato dalla Corona ed ha uno statuto analogo a quello del giudice presso la Corte Suprema.

.../...

In Irlanda, il Comptroller and Auditor general svolge le funzioni previste dalla Costituzione ed è nominato dal Presidente su proposta del Parlamento.

In questi due paesi, tali funzionari godono di poteri molto ampi che li autorizzano ad ottenere qualsiasi informazione o l'esibizione dei documenti che ritengano necessari all'espletamento dei loro compiti. Essi presentano al Parlamento una relazione che è sottoposta ad una Commissione parlamentare abilitata a ricevere testimonianze. Detta Commissione formula osservazioni o commenti in merito al controllo finanziario, alla gestione contabile, alle spese ingiustificate e le sue raccomandazioni sono generalmente tradotte in pratica.

In Danimarca, il Parlamento nomina cinque verificatori e cinque supplenti con un mandato che copre quattro esercizi finanziari. Questi verificatori dei conti sono responsabili solo dinanzi al Parlamento e sono incaricati di verificare i conti annuali dello Stato. Essi possono chiedere tutte le informazioni utili all'espletamento dei loro compiti ed esigere l'esibizione dei documenti giustificativi.

Per orientare le loro ricerche, si basano principalmente sulle relazioni trasmesse dai dipartimenti di verifica dei conti, che sono la massima autorità amministrativa in materia.

1

B. Occorre inoltre osservare che i controlli esterni realizzati negli Stati membri vengono svolti in uno spirito molto corrispondente a quelli effettuati dalla Commissione di controllo delle Comunità europee a norma delle disposizioni speciali esistenti nei trattati istitutivi della CEE (art. 206) e dell'EURATOM (art. 180) e specificato più tardi nel Regolamento n. 2/71 (art. 14, paragrafo 3) e nel Regolamento finanziario del 25 aprile 1973 (1).

Invece, il controllo che la Commissione deve effettuare in materia e per il quale può chiedere di partecipare alle operazioni effettuate dagli Stati membri, è un controllo dell'ordinatore che presenta analogie con i controlli interni nazionali. Sono quindi questi ultimi che costituiscono l'oggetto delle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione e al cui svolgimento chiedono generalmente di partecipare gli agenti delegati.

.../...

(1) G.U. L 116 del 1°.5.1973.

II. INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE RELAZIONI TRASMESSE DAGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE

Le relazioni presentate dagli Stati membri alla Commissione sono previste da due articoli del Regolamento n. 2/71 del Consiglio.

L'articolo 5 del Regolamento n. 2/71 dispone che ogni Stato membro elabori annualmente un conto riassuntivo accompagnato da una relazione concernente l'accertamento ed il controllo delle risorse proprie e lo trasmetta alla Commissione prima del 1° giugno dell'anno successivo all'esercizio in questione.

L'articolo 13, paragrafo 3 dello stesso Regolamento prevede che alla fine di ogni semestre dev'essere presentata una relazione indicando le questioni di principio ed i problemi emersi sul piano del contenzioso.

Dette relazioni vengono iscritte regolarmente all'ordine del giorno del Comitato consultivo per le risorse proprie, istituito dall'articolo 26 del Regolamento n. 2/71, e vi vengono discusse. Nella terza riunione del Comitato si è inoltre deciso che la seconda relazione semestrale avrebbe costituito parte integrante della relazione annuale di cui all'articolo 5.

Le informazioni ottenute dalla Commissione hanno un carattere nettamente generale, ma le consentono di scoprire eventuali lacune della legislazione in materia di risorse proprie e di proporre, ove necessario, il perfezionamento. D'altra parte, la Commissione si avvale di tali informazioni per verificare le proprie previsioni e orientare i propri controlli.

Gli Stati membri hanno accettato di presentare dette relazioni secondo uno schema proposto dalla Commissione.

A norma degli articoli 5 e 13, paragrafo 3, del Regolamento n. 2/71, le informazioni contenute in tali relazioni sono essenzialmente di due generi:

- dati riguardanti il normale svolgimento della riscossione delle risorse proprie, accompagnati da commenti;
- esame delle difficoltà sollevate da tale riscossione.

Lo schema delle relazioni annuali comprende quindi due parti, una dedicata alle cifre riguardanti l'intero esercizio trascorso e l'altra relativa alle difficoltà sorte nel corso dello stesso periodo. Per il 1974 erano disponibili soltanto gli importi dei versamenti delle risorse proprie effettuate dagli Stati membri, in quanto questi ultimi non avevano inviato a tempo le loro relazioni annuali.

.../...

1. Informazione generale in cifre

In generale, ogni Stato membro presenta i propri dati secondo il seguente schema:

Categoria di risorse	Previsioni		Riscossioni		%
	UC	Moneta naz.	UC	Moneta naz.	
Dazi doganali accertati					
Dazi doganali da cedere					
Prelievi all'importazione					
Prelievi all'esportazione					
Importi compensativi monetari "paesi terzi"					
Importi compensativi "adesione"					
Contributi zucchero "immagazzinaggio"					
Contributi zucchero "superamento quota di base"					
Totale delle risorse proprie da cedere					

Tali dati consentono un raffronto:

- ai fini della relazione annuale, tra i versamenti dei dodici mesi dell'esercizio e le cifre definitive, tenuto conto dei bilanci suppletivi e rettificativi;
- ai fini della relazione semestrale, tra gli importi accertati e messi a disposizione della Commissione durante i primi sei mesi dell'esercizio e il 50% delle previsioni per l'esercizio in questione.

Alla presente relazione è allegata una tabella che ritraccia il ritmo di versamento delle risorse proprie durante il periodo 1971-1974 (Allegato I).

Detta tabella è accompagnata da due grafici che illustrano la percentuale di bilancio finanziata dalle risorse proprie, a titolo generale e per categorie di entrate (Allegati II e III).

Per il periodo 1971-1973 le principali osservazioni risultanti dalle tabelle fornite dagli Stati membri si possono riassumere come segue:

- per i dazi doganali, le riscossioni sono state pari o superiori alle previsioni.

In Italia, nel 1973, le riscossioni hanno addirittura superato del 13% le previsioni. Questo scarto si spiega con fattori monetari e inflazionistici, fenomeni che hanno provocato, specialmente in seguito al forte rincaro internazionale delle materie prime e dei prodotti alimentari, un sensibile aumento del valore delle importazioni in tale paese;

- per i prelievi agricoli, al contrario, è stata constatata una progressiva riduzione, dovuta in particolare alla diminuzione delle importazioni di cereali e di carni bovine originarie dei paesi terzi, in seguito all'aumento dei prezzi agricoli sul mercato mondiale.

Occorre aggiungere che, per i prelievi, l'andamento è legato al livello delle produzioni agricole e dei corsi di tali produzioni in Europa e nel mondo, livelli e corsi che non è possibile prevedere con sufficiente precisione.

Nel 1973, la rivalutazione del fiorino ha accentuato questa diminuzione nei Paesi Bassi.

- per quanto riguarda i contributi "zucchero", le riscossioni sono state molto vicine alle previsioni, in particolare nel 1972. In taluni paesi si è anche registrato un considerevole aumento del gettito dei contributi alla produzione in seguito ad un raccolto abbondante.

Nel 1973, nonostante che le riscossioni abbiano superato le previsioni, nella maggior parte degli Stati membri originari si è constatata una diminuzione di queste risorse rispetto al 1972.

2. Difficoltà sorte in sede di riscossione

Le informazioni fornite in proposito dagli Stati membri sono molto disparate e formulate in modo schematico.

Ciò nondimeno, utilizzando i dati forniti a partire dall'esercizio 1973 si possono riassumere come segue:

- a) problemi classificabili sotto la denominazione generale di "casi di contenzioso", comprendenti vertenze e irregolarità;
- b) questioni di principio sorte in relazione alla riscossione delle risorse proprie.

a) I casi di contenzioso

- in questo quadro sono stati accertati gli importi seguenti per il periodo considerato dalla relazione:

- in Germania : - sono stati riscossi in via coercitiva nell'ambito di procedure d'inchiesta:
 - 17 milioni di DM di dazi doganali
 - 0,69 milioni di DM di prelievi;
- in Belgio : - sono stati recuperati dazi per
 - 67.988.062 Fr.b.;
- in Danimarca : - sono stati recuperati per dazi e tasse 6,2 milioni di corone in seguito a tentativi d'importazioni fraudolente.
(Tali importi comprendono i dazi doganali e le accise; i dazi doganali rappresentano solo il 3-4% del totale;
- in Francia : - sono state accertate 4.690 irregolarità per le quali non è stato indicato alcun importo (1);
- in Italia : - sono stati recuperati 270 milioni di lire nel 1973;
- in Irlanda : - sono state recuperate 6.401 sterline;
- nel Lussemburgo:- sono stati riscossi in via transattiva 231.641 franchi lussemburghesi, corrispondenti allo 0,12% delle entrate doganali. Non si è rilevato alcun caso di frode per i prelievi.
- nei Paesi Bassi:- non è indicato alcun importo, ma l'1% circa delle dichiarazioni d'importazione dà luogo a vertenze (1);
- nel Regno Unito:- in mancanza di statistiche nazionali sugli importi riscossi, si può dire che le multe inflitte per contrabbando hanno raggiunto circa 350.000 sterline (1);

- i problemi segnalati alla Commissione non riguardano gli stessi settori in tutti gli Stati membri:

- per la Germania e il Regno Unito: si tratta di merci soggette a dazi elevati (bevande alcoliche, sigarette, pezzi staccati per calcolatori, ecc.);
- per la Francia, occorre far presente che:
 - nel settore vitivinicolo sono particolarmente frequenti le importazioni fraudolente di vini o di prodotti vitivinicoli originari dei "paesi terzi", dichiarati in libera circolazione per beneficiare della preferenza comunitaria;

.../...

(1) Lo Stato membro interessato non ha fornito alcuna indicazione sull'entità degli importi riscossi.

- frodi persistenti sono state constatate per prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, accompagnate dalla richiesta abusiva di beneficiare del regime delle preferenze generalizzate;
- per l'Italia, le vertenze riguardano più particolarmente i settori agricoli regolamentati;
- per i Paesi Bassi, le vertenze riguardano essenzialmente la classificazione tariffaria, l'applicazione delle disposizioni in materia di valore in dogana e l'accertamento dei prelievi.

b) Questioni di principio

Dal 1971, il comitato consultivo per le risorse proprie ha dovuto occuparsi di varie questioni emerse dai rapporti inviati dagli Stati membri in applicazione degli articoli 5 e 13 del Regolamento n. 2/71.

Tali questioni riguardano settori diversi ed in alcuni casi si è cominciato a dar loro una soluzione.

In materia di classificazione tariffaria si può in particolare citare il problema della classificazione tariffaria del lattosio e del glucosio chimicamente puri.

Quanto all'imputazione contabile degli importi compensativi monetari riscossi sui prodotti agricoli esportati verso i paesi terzi, l'obbligo di effettuare un conguaglio tra detti importi e le restituzioni è stato abrogato dal Regolamento n. 3259 del Consiglio del 19 dicembre 1974 (1), per taluni Stati membri e in determinati casi; ciò ha permesso di risolvere i problemi esistenti in questi Stati membri.

Si stanno attualmente studiando altri problemi, tra cui quello dell'arrotondamento del tasso di conversione dell'unità di conto impiegata per il calcolo dei prelievi agricoli nonché degli importi di compensazione monetari.

E' altresì allo studio il problema dell'interpretazione dell'articolo 4 comma 3 del Regolamento n. 1463/73 del Consiglio (2), che fissa la composizione del coefficiente correttore da applicare agli importi di compensazione monetari.

Quanto alle difficoltà incontrate nel 1972 ai fini dell'assegnazione delle entrate recentemente riscosse sul latte scremato per l'alimentazione degli animali, sull'olio di oliva e sui prodotti amilacei, tale problema ha messo in luce l'utilità di un'enumerazione indicativa delle risorse proprie.

La Commissione ha già fornito a titolo informativo un primo elenco abbastanza esauriente dei "prelievi agricoli" ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della decisione del 21 aprile 1974.

.../...

(1) GU n. L 349 del 28.12.1974

(2) GU n. L 146 del 4.6.1973

o) Casi di forza maggiore

Gli Stati membri non possono essere dispensati dal mettere a disposizione della Commissione i dazi accertati, a meno che possano invocare un caso di forza maggiore.

Lo Stato membro che invoca il caso di forza maggiore è tenuto a fornirne la prova.

Finora non è stato segnalato alcun caso concreto di forza maggiore, per il periodo considerato dalla relazione.

.../...

III. PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE AI CONTROLLI NAZIONALI

E' evidente che la Commissione non può rendersi conto ed ovviare a tutte le difficoltà di funzionamento del sistema delle risorse proprie basandosi sulle relazioni previste dagli articoli 5 e 13, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) n. 2/71.

La fonte principale di informazione della Commissione rimane quella della sua associazione ai controlli nazionali, diritto attribuitole dall'art. 14 del Regolamento in questione secondo le modalità seguenti:

- la seconda lineetta del secondo comma dell'articolo 14 prevede che la Commissione, a sua richiesta, partecipi ai controlli effettuati dagli Stati membri;
- la prima lineetta del secondo comma dell'articolo 14 prevede, inoltre, che la Commissione possa, con richiesta motivata, chiedere che gli Stati membri procedano a controlli supplementari.

All'inizio del 1974, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, ha stabilito le condizioni che gli agenti delegati dalla Commissione devono rispettare quando intervengono nelle verifiche previste dall'articolo 14 summenzionato, in particolare per quanto riguarda il segreto professionale e le modalità in base alle quali tali agenti esercitano il loro potere d'indagine.

Nel dicembre 1971, quando tali norme non esistevano ancora, il Comitato consultivo per le risorse proprie aveva deciso che i controlli sulle risorse proprie previsti dal Regolamento n. 2/71 venissero organizzati, a titolo esplorativo, in base ad un "gentlemen's agreement" fra gli Stati membri e la Commissione.

1. Partecipazione ai controlli fino alla fine del 1973 e applicazione di una procedura definitiva

Mentre continuava la preparazione di un progetto di regolamento per determinare i poteri e gli obblighi degli "agenti delegati" dalla Commissione per partecipare ai controlli delle risorse proprie, durante il 1971 e il 1972 sono state effettuate alcune visite a questo scopo nei sei paesi componenti la Comunità originaria.

Nel corso del 1973, sono state organizzate visite dello stesso tipo presso i nuovi Stati membri aderenti. Gli agenti della Commissione hanno così potuto prendere contatto con i servizi nazionali responsabili dell'accertamento e della messa a disposizione e familiarizzarsi con le procedure nazionali di controllo. In seguito a tali visite, sono stati presentati al Comitato consultivo per le risorse proprie dei documenti comparativi sui metodi di controllo applicati in ciascuno Stato membro, onde poter procedere ad una prima valutazione della compatibilità fra le disposizioni nazionali in materia ed i testi comunitari e per applicare il principio d'informazione previsto dal Regolamento n. 2/71.

Come si è già precisato, non si trattava della procedura di partecipazione in senso stretto, ma tali visite corrispondevano già allo spirito dell'articolo 5 del Regolamento n. 2/71, secondo cui la Commissione dev'essere informata sui servizi nazionali competenti per il controllo.

Il periodo compreso tra la pubblicazione del Regolamento n. 2/71 e la fine dell'esercizio 1973, corrisponde ad una progressiva applicazione del sistema di controllo sulle risorse proprie, ad un'informazione reciproca degli Stati membri e della Commissione, ma senza una reale partecipazione dei rappresentanti della Commissione alle operazioni di controllo svolte dagli Stati membri.

Tuttavia, questa fase intermedia dei contatti preliminari assume una notevole importanza nel quadro dell'applicazione di un dispositivo di controllo del tutto nuovo. Fra l'altro, essa ha messo in evidenza:

- la volontà degli Stati membri di agevolare tale controllo;
- il loro accordo di comunicare informazioni fino allora riservate alle loro amministrazioni ed organismi nazionali.

.../...

La tabella seguente illustra gli oggetti e le date di tali visite:

Stato membro	Date delle visite	Oggetto delle visite (1)
1. BELGIO	1. 4 ottobre 1971 2. 17 gennaio 1972 3. 19-21 gennaio 1972	Bruxelles: Informazione - Dazi doganali - Contributi zucchero - Prelievi
2. DANIMARCA	15 e 16 maggio 1973	Copenaghen: Dazi doganali
3. GERMANIA	1. 30.11-1.12.1971 2. 9 e 10.10.1972 3. 12-14.12.1973 (2)	Amburgo: Dazi doganali Giessen: Contributi zucchero Bonn : Messa a disposizione Düsseldorf: Dazi agricoli e prelievi agricoli
4. FRANCIA	7-9 giugno 1972	Marsiglia-Parigi: Prelievi agricoli
5. IRLANDA	1-4 ottobre 1973	Dublino: Visita d'informazione
6. ITALIA	1. 9-11.3.1972 2. 18-19.10.1972	Napoli: Prelievi Napoli: Dazi doganali - Prelievi - Messa a disposizione
7. LUSSEMBURGO	1. 29.9.1971 2. 20-21.3.1972	Lussemburgo: Informazione Lussemburgo: Dazi doganali - Prelievi
8. PAESI BASSI	10 e 22 giugno 1972	Amsterdam: Dazi doganali L'Aia: Prelievi e contributi zucchero
9. REGNO UNITO	25-28 settembre 1973	Londra: Visita d'informazione

.../...

- (1) L'oggetto è fornito a titolo indicativo, poiché si tratta piuttosto di visite d'informazione sulle procedure d'accertamento, contabilizzazione e messa a disposizione delle risorse proprie in generale.
- (2) Si è trattato di una vera e propria visita di controllo, ai sensi del Regolamento n. 165/74, che era già in corso d'approvazione.

Tuttavia, le condizioni effettive di tale partecipazione, come risultano nel Regolamento (CEE) n. 165/74 (1), emanato nel frattempo, sono state precisate durante i controlli effettuati nel corso del 1974.

Tali controlli verteranno ormai:

- sulla regolarità delle operazioni d'accertamento, di contabilizzazione o di messa a disposizione delle risorse proprie;
- sulla conformità di dette operazioni agli obblighi previsti dai testi comunitari.

2. Realizzazione del programma di controllo per il 1974

A. BILANCIO QUANTITATIVO

Indipendentemente dalle visite preliminari effettuate fino alla fine del primo semestre 1974 per presentare agli Stati membri le esigenze di controllo della Commissione in materia di risorse proprie, alla data del 31 dicembre 1974 i suoi servizi avevano già partecipato a 22 visite previste in questo campo dal programma annuale.

Tale programma, stabilito al termine dei contatti preliminari, si basa su un sistema di verifiche per sondaggio, che deve consentire, durante un esercizio e per uno stesso paese, di controllare ciascun tipo di risorse proprie da trasferire al bilancio delle Comunità, tenendo conto del fatto che dotti controlli devono essere progressivamente esercitati in tutto il territorio doganale di ciascun paese.

Il programma generale per l'esercizio 1974 è stato totalmente realizzato negli Stati membri e ciascun tipo di risorsa ha dato luogo ad almeno una visita associata per ciascuno Stato membro.

Nella maggior parte dei casi, le visite sono durate cinque giorni lavorativi e si sono svolte al ritmo di due o tre visite per paese.

Si può osservare inoltre che delle 22 visite effettuate, 10 riguardavano i dazi doganali, 8 i prelievi e 4 entrambe le risorse. I contributi zucchero sono stati controllati insieme ai prelievi.

(1) G.U. L 20 del 24.1.1974

Dette informazioni sono specificate nella seguente tabella:

Paesi	Date delle visite	Oggetto dei controlli (1)
1. BELGIO	24-28 giugno 1974 25-29 novembre 1974 9-13 dicembre 1974	Prelievi - Dazi doganali Dazi doganali Contributi zucchero
2. DANIMARCA	3-5 luglio 1974 26-29 novembre 1974	Dazi doganali Prelievi, compresi i contributi zucchero
3. GERMANIA	13-17 maggio 1974 28-31 ottobre 1974	Dazi doganali - Prelievi agricoli Dazi doganali
4. FRANCIA	10-14 giugno 1974 9-13 settembre 1974 2-6 dicembre 1974	Prelievi agricoli Dazi doganali Dazi doganali
5. IRLANDA	17-21 giugno 1974 7-11 ottobre 1974	Dazi doganali Prelievi agricoli
6. ITALIA	23-27 settembre 1974 9-13 dicembre 1974	Prelievi agricoli Dazi doganali
7. LUSSEMBURGO	2-3 maggio 1974 2-6 dicembre 1974	Prelievi - Dazi doganali Dazi doganali - Prelievi agricoli
8. PAESI BASSI	22-26 aprile 1974 8-12 luglio 1974 4-8 novembre 1974	Dazi doganali Prelievi agricoli Prelievi agricoli
9. REGNO UNITO	13-17 maggio 1974 9-13 settembre 1974 26-29 novembre 1974	Dazi doganali Prelievi agricoli Dazi doganali
(1) Per tutti gli Stati membri vanno aggiunte la centralizzazione e la messa a disposizione delle risorse proprie.		

B. LIVELLO E MODALITA' DELLA PARTECIPAZIONE

L'interpretazione del Regolamento n. 165/74 non ha dato luogo a divergenze d'interpretazione da parte delle amministrazioni nazionali.

Pertanto:

- la Commissione partecipa ai controlli effettuati dagli Stati membri sull'accertamento, la contabilizzazione e la messa a disposizione delle risorse proprie;
- le operazioni nazionali di controllo sono adeguate, ogniqualvolta ciò risulta necessario, alle esigenze del controllo associato previsto dalla regolamentazione comunitaria.

In proposito, va particolarmente sottolineato che gli agenti della Commissione hanno trovato, durante i controlli in questione, la più efficace collaborazione da parte dei servizi nazionali incaricati del controllo.

Tuttavia, le differenze esistenti nel grado di centralizzazione amministrativa spiegano perché non esista un tipo unico di partecipazione ai controlli nazionali, ma delle modalità di base che possono essere riassunte come segue:

a) Partecipazione ad un controllo gerarchico a livello dei servizi periferici

Nella Repubblica federale di Germania, per ogni controllo delle risorse proprie, il Ministero delle Finanze designa con decreto i servizi competenti incaricati del controllo. Il Ministero federale delle Finanze designa inoltre almeno un funzionario dei servizi centrali, incaricato di organizzare, dirigere e coordinare i controlli associati.

In generale, detti controlli comportano l'esame dei documenti giustificativi:

- sia congiuntamente ai funzionari del servizio federale di controllo preliminare (Vorprüfungstelle Bund), istituito presso tutte le Direzioni regionali delle Finanze, designate pertanto come servizio competente. Benché dipendenti da tali direzioni, i servizi in questione, sul piano funzionale, sono soggetti alla Corte federale dei Conti;
- sia presso gli uffici doganali designati dal Ministero federale delle Finanze; in tal caso, occorre segnalare che il servizio competente è l'ufficio doganale principale (Hauptzollamt), dal quale dipende l'ufficio controllato.

In Belgio, in Irlanda, in Italia, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi i servizi periferici controllati dipendono, a seconda delle risorse, da vari Ministeri, senza che un servizio unico sia stato incaricato dei controlli associati. Pertanto, in detti Stati membri si è organizzata una collaborazione secondo le necessità dei servizi centrali e dei servizi periferici, collaborazione che ha consentito ai rappresentanti della Commissione di partecipare a tutte le operazioni di controllo delle risorse proprie, anche se svolte da amministrazioni diverse.

In particolare nei Paesi Bassi i servizi da controllare - uffici doganali e produktschaapen - sono controllati rispettivamente dalla Direzione delle imposte nazionali e dal Ministero dell'Agricoltura e della Pesca.

b) Partecipazione ad un controllo svolto presso i servizi centrali dei Ministeri interessati

Nel Regno Unito, il servizio centrale dei controlli (Exchequer Audit Department) ha delegato, per motivi pratici, l'applicazione di gran parte dei suoi poteri di controllo ai Ministeri interessati. I funzionari della Commissione sono quindi associati ai servizi di controllo interno di detti Ministeri.

.../...

c) Partecipazione ad un controllo gerarchico a livello delle amministrazioni centrali

In Danimarca, la Direzione generale delle Dogane è responsabile del controllo dell'attività dei servizi periferici nonché della verifica delle contabilità doganali. Una divisione di tale Direzione generale è incaricata di procedere alle verifiche, compresa quella delle risorse proprie affidata a verificatori speciali che si recano in loco (verificatori itineranti).

Per ciascuna missione di "controllo associato" si costituisce un nucleo investigativo, sotto la direzione d'un ispettore della Direzione generale, nucleo composto da un numero più limitato di funzionari nazionali rispetto ai nuclei normali. Gli agenti delegati dalla Commissione sono associati a detto nucleo.

La Francia, in seno al suo Ministero delle Finanze, dispone di un corpo specializzato di controllo, alle dipendenze dirette del Ministro, denominato "Ispettorato generale delle Finanze", che esercita in un momento qualsiasi del processo di esecuzione del bilancio, un controllo dei contabili pubblici e che è pertanto particolarmente adatto a controllare tutti i servizi che si occupano delle risorse proprie. Per ciascuna delle missioni di controllo associato, si costituisce un nucleo investigativo, agli ordini di un ispettore generale. Tali nuclei effettuano visite senza preavviso presso gli uffici doganali o altri servizi incaricati dell'accertamento e della messa a disposizione delle risorse proprie.

Gli agenti della Commissione hanno partecipato integralmente ai lavori di detti nuclei.

C. COMPOSIZIONE DELLE MISSIONI DI CONTROLLO

Durante le missioni di controllo, ai funzionari nazionali sono stati affiancati:

- funzionari delle diverse Direzioni generali della Commissione;
- funzionari della Commissione di controllo.

.../...

- a) Determinati funzionari delle varie Direzioni generali della Commissione, in relazione alle rispettive competenze, devono prendere parte ai controlli associati nel quadro di un coordinamento interno determinato dalla Commissione.
- b) La Commissione di controllo, in virtù dell'articolo 87 del Regolamento finanziario del 25 aprile 1973 può assistere, a sua richiesta, alle operazioni di controllo effettuate dalla Commissione per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'espletamento della missione affidata dai Trattati.

Essa ha pertanto preso parte ai controlli svoltisi nel 1974 in Belgio ed in Italia in qualità di osservatore.

D. PRINCIPALI OGGETTI DEL CONTROLLO

In materia di accertamento, è stata controllata l'applicazione delle regolamentazioni nazionali e comunitarie che possono influire sulla determinazione delle risorse proprie e, in materia di contabilizzazione e di messa a disposizione delle risorse, la definizione del loro importo, a livello locale e nazionale.

a) Accertamento

Le varie missioni hanno proceduto ad un esame completo dell'applicazione dei regolamenti relativi all'accertamento, insistendo più particolarmente:

- In materia di dazi doganali:

- in Belgio : sull'applicazione di un regime preferenziale, sulla gestione dei contingenti, sull'origine e la circolazione delle merci;
- in Germania: sull'applicabilità dei certificati di circolazione e sulla classificazione tariffaria;
- in Francia : sull'origine "paesi associati";
- in Irlanda : sulla classificazione tariffaria;
- in Italia : sull'origine "preferenze generalizzate" e accordi di associazione;
- nei Paesi Bassi e nel Lussemburgo: sul regime di perfezionamento attivo;
- nel Regno Unito e in Danimarca: sul valore.

- In materia di prelievi:

- in tutti gli Stati membri: sugli importi compensativi monetari e d'adesione;
- in Germania, in Francia e nei Paesi Bassi: sui prelievi all'esportazione nel settore dei cereali;

- in Danimarca: sui prelievi all'esportazione nel settore dei cereali e dei prodotti lattiero-caseari;
- nel Regno Unito e in Irlanda: sui prelievi all'esportazione;
- in Italia: sui prelievi all'esportazione nei settori dei cereali, dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, del vino e delle paste alimentari;
- in Belgio e nel Lussemburgo: su alcuni casi particolari determinati per sondaggio.

- In materia di contributi zucchero:

- sui controlli contabili relativi al contributo alla produzione (quote base e quote massime);
- sul controllo del contributo per le spese d'ammasso (estratti mensili dei produttori).

b) Contabilizzazione e messa a disposizione

Le missioni di controllo hanno verificato che i sistemi di centralizzazione delle risorse proprie accertate siano conformi alle disposizioni dei testi comunitari in materia e hanno controllato in modo particolare:

- in Belgio : la compilazione dello stato mensile d'esazione, mod. 58 A, nell'ufficio doganale di Anversa, la compilazione del riepilogo mensile, mod. 61 A, nell'intera direzione delle dogane di Anversa;
- in Danimarca: la compilazione dell'estratto mensile in un ufficio doganale e la contabilità tenuta presso l'ufficio centrale della riscossione (TCO); un confronto tra gli estratti mensili trasmessi alla Commissione (art. 6, par. 2 del Regolamento n. 2/71) e la contabilità tenuta presso il Ministero delle Finanze (art. 6, par. 1), nonché un confronto fra detti estratti ed il conto aperto presso la Banca nazionale di Danimarca (art. 7, par. 1);
- in Germania : la composizione delle risorse proprie accertate presso il Ministero delle Finanze;
- in Francia : la compilazione degli estratti d'esazione, mod. S 43 sulla base delle distinte di riscossione, quando le contabilità sono tenute con macchine elettro-contabili;
- in Italia : la compilazione degli estratti mensili di riscossione (mod. A 66) e la procedura di centralizzazione delle entrate con macchine elettro-contabili;

- in Lussemburgo : la compilazione degli stati mensili e la centralizzazione alla direzione delle dogane;
- nei Paesi Bassi : l'esattezza per gli uffici controllati degli estratti mensili riguardanti i dazi doganali accertati e quelli effettivamente riscossi (estratti contabili mod. 94);
- nel Regno Unito e in Irlanda : la corrispondenza tra gli estratti mensili trasmessi alla Commissione (art. 6, par. 2 del Regolamento n. 2/71) ed il conto tenuto presso il Tesoro (art. 6, par. 1), seguita da una verifica per sondaggio di tale conto fino ai documenti giustificativi in seno ai dipartimenti di Stato interessati.

Gli agenti delegati hanno potuto constatare che gli Stati membri applicano modalità differenti per la fissazione dell'importo netto delle risorse proprie da versare alle Comunità, dopo l'eventuale detrazione dei nuovi accertamenti. Infatti, tale detrazione può venire effettuata:

- in una fase intermedia della centralizzazione, prima della compilazione degli estratti mensili;
- a livello centrale, mediante rettifica dell'importo lordo centralizzato.

IV. BILANCIO DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO

In linea generale, si può concludere che il sistema di controllo delle risorse proprie - anticipato in linea di massima nella decisione del 21 aprile 1970 e specificato dai Regolamenti n. 2/71 e n. 165/74 - è stato progressivamente istituito tra il 1971 e il 1973 ed ha funzionato nella sua forma definitiva durante l'esercizio 1974.

Gli Stati membri hanno infatti rispettato gli impegni derivanti dai testi suddetti, informando la Commissione e facendo partecipare i suoi agenti delegati ai controlli nazionali effettuati in materia di risorse proprie.

Queste considerazioni generali non vanno tuttavia disgiunte da due tipi di osservazioni:

- quelle riguardanti il miglioramento delle procedure di controllo esistenti, poiché non sono state utilizzate tutte le disposizioni in vigore;
- quelle che implicano proposte di modifiche delle disposizioni esistenti in materia.

.../...

1. Primi risultati della partecipazione ai controlli svolti nel 1974

Scopo del presente rapporto redatto alla fine d'un anno di funzionamento, è quello di valutare l'organizzazione di un sistema di controllo associato e quindi l'esame dei risultati del controllo stesso può sembrare secondario e limitato.

Tuttavia, un primo risultato non trascurabile di questi anni è stata l'attuazione di un sistema soddisfacente di collaborazione con le amministrazioni nazionali.

D'altra parte, l'esame di 22 relazioni redatte dai servizi della Commissione e completate dalle osservazioni degli Stati membri ha messo in luce che nel 1974 esistevano ancora alcune difficoltà o problemi in materia di accertamento, di contabilizzazione e di messa a disposizione delle risorse proprie, come per esempio:

- la mancata conservazione, presso alcuni uffici doganali, delle fatture commerciali, con la conseguenza che diventa estremamente più arduo poter accertare l'esattezza delle dichiarazioni in materia di valore in dogana e di denominazione tariffaria delle merci;
- la mancanza in alcuni Stati membri di una ripartizione della tassazione forfettaria applicata ai "pacchi occasionali di scarso valore" ricevuti da privati nonché alle merci contenute nei bagagli dei viaggiatori, tassazione forfettaria che comprende dazi doganali e tasse nazionali;
- l'erronea imputazione a livello locale di alcune risorse proprie;
- la contabilizzazione come risorse nazionali di alcuni importi di compensazione monetaria relativi ad operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della regolamentazione comunitaria in materia d'importi di compensazione.

Questi problemi hanno già trovato una soluzione attraverso l'entrata in vigore di regolamenti adeguati oppure in occasione di contatti bilaterali fra i servizi della Commissione e quelli degli Stati membri interessati.

Concludendo, un'analisi più approfondita dei risultati dei controlli potrebbe formare validamente oggetto di una prossima relazione relativa ad un periodo più esteso.

.../...

2. Informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, a norma degli articoli 4, 5 e 13 del Regolamento n. 2/71

Durante questi quattro anni di progressiva applicazione della decisione del 21 aprile 1970 e di finanziamento del bilancio con le risorse proprie della Comunità, si è sviluppata una soddisfacente collaborazione nel settore dell'informazione fornita dagli Stati membri sulle questioni riguardanti il funzionamento del sistema delle risorse proprie.

Le relazioni semestrali ed annuali relative al funzionamento del sistema sono stata trasmesse ogni anno, ma non sempre alle date fissate dal Regolamento n. 2/71. La Commissione, dal canto suo, non ha applicato in modo formale le disposizioni dell'articolo 5 per quanto concerne la comunicazione delle denominazioni dei servizi od organismi responsabili dell'accertamento delle risorse proprie, nonché quella relativa alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale concernenti l'accertamento e la messa a disposizione di tali risorse. Ciò nondimeno, nel corso dei contatti preliminari stabiliti ai fini dell'organizzazione dei controlli o in occasione degli stessi, gli Stati membri hanno fornito tali informazioni ogniqualevolta ne sia stata fatta richiesta.

Malgrado le affermazioni di cui sopra, occorre formulare talune riserve su detta collaborazione, in quanto le relazioni semestrali ed annuali trasmesse dagli Stati membri sono state spesso compilate in modo troppo schematico, con informazioni vaghe e cifre difficili da interpretare al di fuori del contesto nazionale in cui erano state elaborate.

Inoltre, è risultato che non sempre la Commissione è stata informata delle modifiche apportate dalla regolamentazione nazionale che ha conseguenze sul sistema delle risorse proprie. Sarebbe auspicabile che in futuro le informazioni eventualmente richieste dalla Commissione sui servizi od organismi responsabili dell'accertamento venissero fornite in modo più sistematico, così da poter avvalersi meglio del diritto riconosciuto dall'articolo 4 del Regolamento n. 2/71.

3. Partecipazione al controllo nazionale, articolo 14, del Regolamento n. 2/71

Nella presente relazione, è già stata segnalata la soddisfazione della Commissione per il modo in cui è stata realizzata la partecipazione al controllo nazionale.

.../...

Infatti, non solo è stato possibile, nel corso di ciascuna visita, ottenere una piena collaborazione con le amministrazioni nazionali, ma anche organizzare i controlli per tutto l'esercizio, indicando in un programma generale i punti o i problemi di maggiore interesse per la Commissione, aumentando così l'efficacia dei controlli stessi. Questa collaborazione deve essere ulteriormente accentuata al fine di poter inserire detti controlli nel quadro di programmi quanto più possibile armonizzati.

Il risultato migliore sembra essere stato raggiunto con la soluzione adottata in parecchi Stati membri, e cioè affidando ad un unico servizio il coordinamento dei controlli associati.

4. Funzione del Comitato consultivo per le risorse proprie

Questo Comitato si è regolarmente riunito, a partire dal 1971, con una frequenza quasi trimestrale, cosicché le delegazioni degli Stati membri e la Commissione hanno potuto esprimere il loro punto di vista sulle varie questioni sollevate dall'applicazione del sistema delle risorse proprie e della partecipazione al controllo.

Tuttavia, il suo ruolo di organismo consultivo non ha forse avuto gli sviluppi auspicabili.

Infatti, la sua attività si è orientata particolarmente verso lo scambio di informazioni sui vari settori del controllo delle previsioni e dell'esecuzione del bilancio nel settore delle entrate. In futuro sarà possibile rafforzare la sua funzione di coordinatore dei controlli mediante lo studio delle relazioni sulle visite di verifica effettuate insieme alle amministrazioni nazionali e delle eventuali misure da adottare in seguito alle osservazioni contenute in tali relazioni.

Sul piano puramente pratico, l'esame delle relazioni (da 20 a 25 all'anno) presenterebbe già un aspetto materiale non trascurabile e costituirebbe una ricca fonte d'informazioni.

Inoltre, per quanto riguarda le previsioni di bilancio e quelle pluriennali, l'istituzione di un sottocomitato economico-statistico dovrebbe assicurarli i mezzi per esercitare un'azione efficace in un settore come quello della previsione, ma anche del controllo macroeconomico delle risorse proprie, problema che diventerà della massima importanza in occasione dell'assegnazione delle risorse proprie provenienti dall'IVA.

5. Controlli previsti per l'esercizio 1975

La seguente tabella, che presenta il programma delle visite di controllo per il 1975, programma adottato d'intesa con gli Stati membri, viene allegata solo a titolo informativo.

Stato membro	Data	Oggetto del controllo
1. BELGIO	1. 8-10 aprile 2. 14-18 aprile 3. 26-29 maggio e 5-6 maggio	Prelievi Dazi doganali Contributi zucchero Messa a disposizione
2. DANIMARCA	1. 7-11 aprile 2. 25-29 agosto 3. 3-4 novembre 5-7 novembre	Dazi doganali Dazi doganali Contributi "zucchero" Prelievi agricoli
3. GERMANIA	1. 14-18 aprile 2. 2-6 giugno 3. 20-24 ottobre	Dazi doganali - Prelievi Dazi doganali - Prelievi Dazi doganali
4. FRANCIA	1. 10-14 marzo 2. 26-30 maggio 3. 17-21 novembre	Dazi doganali Dazi doganali Prelievi - Contabilizzazione e messa a disposizione
5. IRLANDA	1. 18-21 marzo 2. 22-26 settembre	Dazi doganali Prelievi all'esportazione e dazi doganali
6. ITALIA	1. 15-18 aprile 2. 7-11 luglio 3. 6-10 ottobre	Contributi zucchero - Accertamento e messa a disposizione RP Prelievi Dazi doganali - Accertamenti e contabilizzazione
7. LUSSEMBURGO	1. 5-7 maggio 2. 1-5 dicembre	Dazi doganali e prelievi Contabilizzazione e messa a disposizione delle risorse proprie
8. PAESI BASSI	1. 24-28 febbraio 2. 2-6 giugno 3. 27-31 ottobre	Dazi doganali Messa a disposizione delle risorse proprie Prelievi - Zucchero
9. REGNO UNITO	1. 27-31 gennaio 2. 27-30 maggio 3. 10-14 novembre	Dazi doganali Contabilizzazione e messa a disposizione RP - Prelievi all'esportazione Dazi doganali

6. Proposte di modifiche alle disposizioni vigenti

Tali proposte dovrebbero eventualmente risultare da un'analisi effettuata dalla Commissione senza escludere una possibile iniziativa da parte degli Stati membri nell'ambito del Comitato consultivo per le risorse proprie. Tuttavia, l'esperienza finora acquisita in materia di controllo e per un periodo limitato, non consente di formulare un giudizio definitivo sull'attuale sistema, né di proporre eventuali modifiche, cosa che la Commissione si riserva di fare in un secondo tempo, qualora fosse necessario.

Ciò nonostante, si possono fin d'ora formulare alcune osservazioni che potrebbero servire di base per una riflessione su un'eventuale proposta di modifica delle disposizioni vigenti.

In primo luogo, l'applicazione dell'articolo 4 del Regolamento n. 2/71 che prevede la comunicazione, su richiesta della Commissione, della regolamentazione concernente le risorse proprie e della documentazione complementare eventualmente necessaria, presenta delle difficoltà per i servizi della Commissione. Senza una preventiva collaborazione delle amministrazioni nazionali, non è sempre possibile conoscere tutti i nuovi testi e le disposizioni regolamentari adottati dagli Stati membri in materia di risorse proprie.

Ciò detto, sarebbe preferibile che gli Stati membri fornissero spontaneamente detta documentazione alla Commissione, la quale si riserverebbe il diritto di chiedere ulteriori informazioni. Il testo del Regolamento dovrebbe essere modificato in tal senso.

D'altro lato, l'evoluzione della procedura doganale renderà sempre più necessari i controlli contabili presso il debitore. In questo contesto, bisogna che l'applicazione delle disposizioni del Regolamento n. 165/74, articolo 3, lettera o), sia interpretata in modo sufficientemente ampio così da consentire una partecipazione efficace ai controlli nazionali e che quest'interpretazione venga eventualmente seguita da una modifica del testo, secondo le necessità emerse dalle esperienze acquisite nel settore.

Infine, è evidente che, quando verranno assegnate alle Comunità le nuove risorse proprie provenienti dall'IVA, il sistema di controllo attualmente applicato dovrà essere completato da nuove disposizioni. Queste, pur dovendo tener conto delle caratteristiche specifiche delle nuove risorse proprie, in linea di massima dovranno rispettare i criteri già adottati per il controllo delle risorse proprie esistenti.

1
.../...

Versamenti delle risorse proprie per il periodo 1971-1974

(in U.C.)

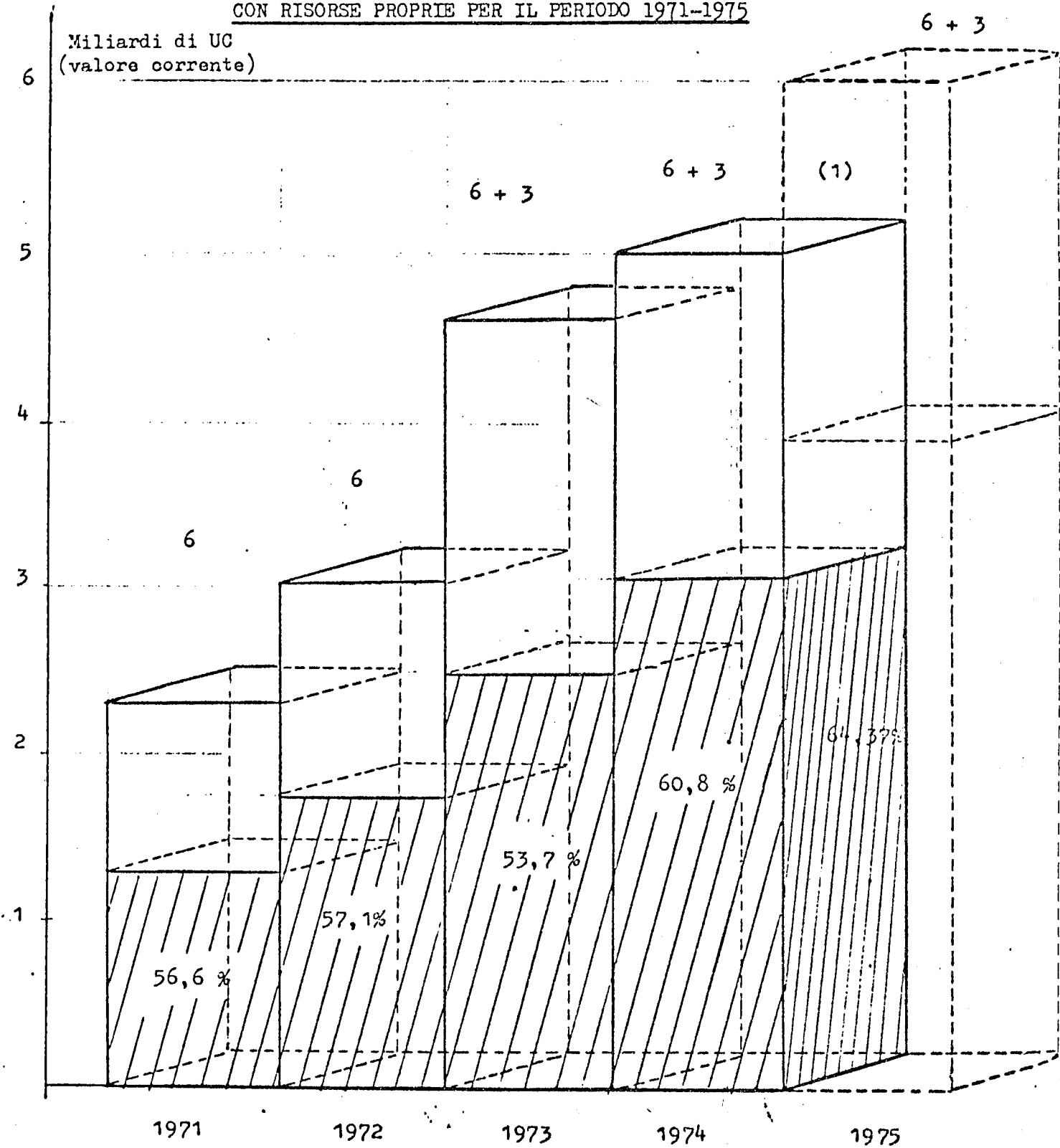
Categoria di risorse proprie	Belgio	Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi	Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Comunità
<u>Esercizio 1971</u>										
Dazi doganali a 100%	170.720.896,02	733.912.724,84	393.649.435,96	320.873.280,-	4.110.321,82	253.156.747,32	-	-	-	1.878.425.405,96
Dazi doganali versati	48.780.773,93	277.017.533,20	139.844.945,96	49.677.130,28	1.991.831,52	65.814.679,52	-	-	-	521.327.244,46
Prelievi agricoli	67.891.953,26	154.245.008,26	51.529.401,76	212.758.048,-	126.534,78	117.948.592,64	-	-	-	604.495.597,70
Contributi "zucchero"	3.257.359,50	27.532.040,18	61.230.142,25	8.762.971,44	-	4.378.794,64	-	-	-	103.273.312,24
Totale	121.940.122,04	458.594.891,64	254.204.490,-	271.198.149,72	2.118.440,30	187.742.067,80	-	-	-	1.756.498.161,50
<u>Esercizio 1972</u>										
Dazi doganali a 100%	179.189.972,72	753.956.765,35	441.787.894,21	351.793.335,66	4.375.057,-	250.306.569,19	-	-	-	2.011.410.709,13
Dazi doganali versati	87.159.655,74	410.900.556,50	220.704.937,62	126.581.503,84	2.701.804,42	109.267.709,36	-	-	-	937.316.027,82
Prelievi agricoli	52.727.605,14	133.827.103,22	59.502.931,04	235.895.828,72	88.473,32	115.781.197,04	-	-	-	617.823.145,48
Contributi "zucchero"	13.424.600,78	57.012.349,20	85.263.723,56	12.876.251,84	-	10.613.859,04	-	-	-	121.685.159,32
Totale	133.383.861,64	621.760.514,22	368.471.394,22	375.373.386,40	2.790.337,74	235.064.766,36	-	-	-	1.756.824.440,60
<u>Esercizio 1973</u>										
Dazi doganali a 100%	205.427.333,08	844.424.141,94	511.622.385,49	396.145.227,24	3.847.244,30	264.339.378,03	109.511.321,21	325.882.844,09	8.124.073.834,38	10.825.243.734,96
Dazi doganali versati	146.853.344,28	600.686.275,12	361.891.793,52	261.637.118,14	2.857.510,94	190.823.907,29	36.402.838,06	10.750.200,04	379.333.202,30	1.514.233.870,69
Prelievi agricoli	22.178.270,76	104.877.216,03	43.518.938,44	130.475.353,12	111.695,76	81.510.957,18	1.171.457,14	1.345.333,41	86.120.627,38	441.349.943,22
Contributi "zucchero"	6.540.331,82	25.630.103,30	43.265.019,05	11.411.853,82	-	8.273.147,78	1.057.424,26	570.975,75	2.032.547,01	95.971.577,32
Totale	173.721.966,46	731.213.597,45	448.675.901,01	403.524.327,18	2.959.206,70	250.607.612,25	38.631.769,46	12.706.334,23	462.506.316,69	2.456.337.331,43
<u>Esercizio 1974</u>										
Dazi doganali a 100%	230.095.133,82	891.765.854,95	573.590.705,69	508.182.377,90	5.025.330,34	311.220.169,71	161.773.717,17	342.302.034,94	8.653.524.077,98	11.637.475.946,18
Dazi doganali versati	199.325.290,30	768.713.185,72	493.296.389,39	435.614.643,50	4.348.602,16	268.669.136,17	49.478.734,89	13.429.241,25	304.832.792,-	2.737.806.039,61
Prelievi agricoli	10.361.087,44	73.134.440,84	47.229.973,68	38.829.400,13	68.634,96	22.644.331,74	1.390.456,-	2.943.227,28	38.343.347,47	235.007.134,34
Contributi "zucchero"	4.792.229,75	14.401.013,01	21.517.851,09	13.579.511,61	-	6.423.254,57	1.772.624,17	937.151,64	9.381.928,39	75.640.210,77
Totale	213.333.903,22	862.368.684,58	562.046.220,12	507.973.998,04	4.457.239,12	297.640.794,78	32.461.799,06	17.323.610,21	348.840.241,29	3.647.443.435,42

Grafico 1

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

CON RISORSE PROPRIE PER IL PERIODO 1971-1975

Miliardi di UC
(valore corrente)



Risorse proprie

(1) Versamenti effettuati secondo la ripartizione PNL-

Nota: I valori presi in considerazione sono desunti dai conti di gestione delle Comunità, eccetto per il 1975, il cui valore è quello figurante nel Bilancio.

Il graficon. 1 indica il volume del bilancio rispetto a quello delle risorse proprie. I valori presi in considerazione per eseguire i grafici sono quelli correnti.

	<u>Bilancio</u> (milioni di UC)	<u>Risorse proprie</u> (milioni di UC)
1971	2.289,5	1.296,0
1972	3.074,4	1.756,8
1973	4.641,0	2.496,5
1974	5.038,2	3.067,8
1975 (1)	6.061,857	3.902,0

I versamenti delle risorse proprie sono stati effettuati in conformità alla decisione del 21 aprile 1970 e cioè i prelievi agricoli al 100% e i dazi doganali, in parte secondo una progressione annuale corrispondente al 100% dei dazi doganali nel 1975.

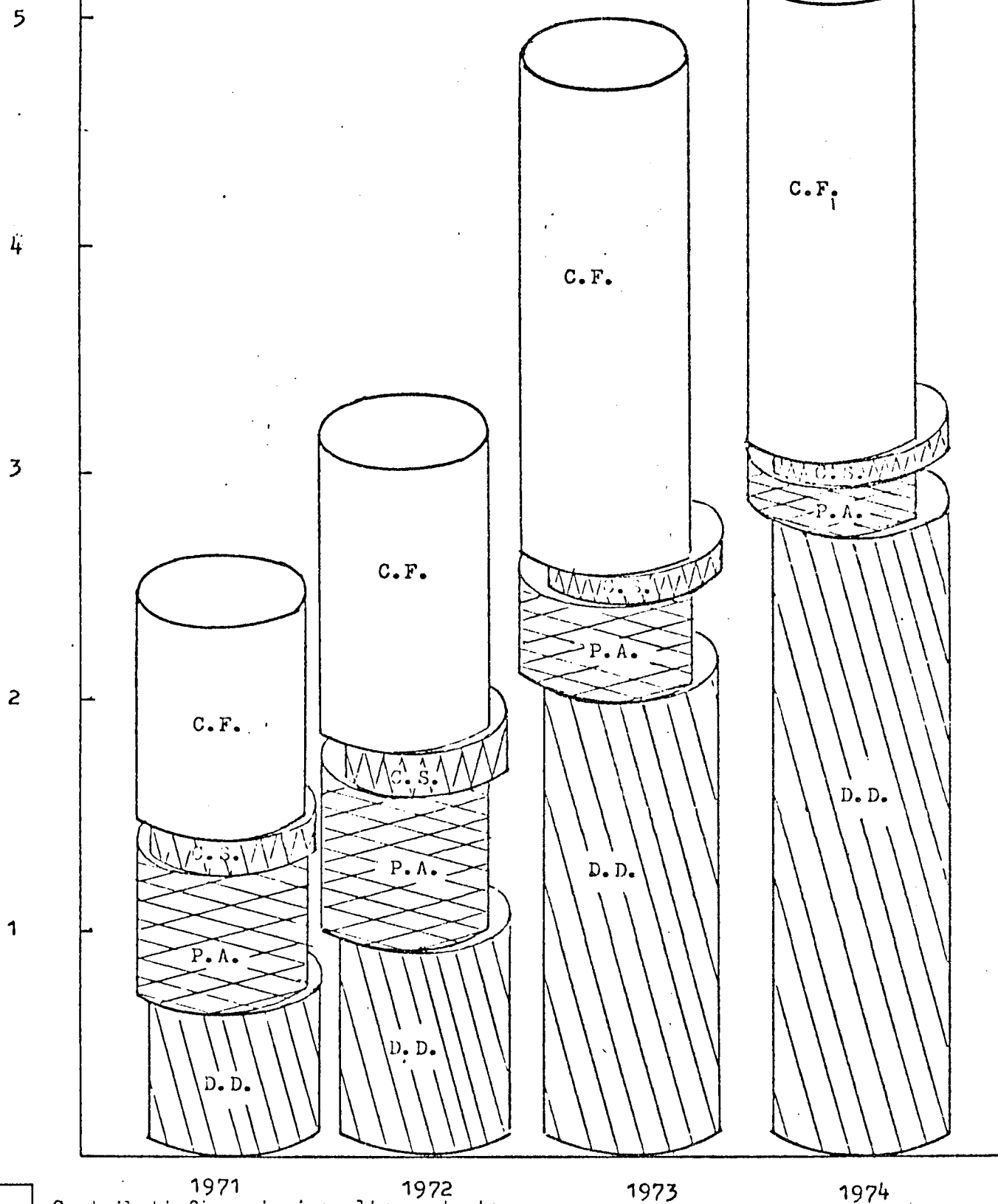
A partire dal 1973 si deve aggiungere la parte dei tre nuovi Stati membri, il cui versamento è effettuato in base agli articoli 129 e 130 del Trattato di adesione.

.../...

(1) Bilancio 1975

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
PER CATEGORIE DI ENTRATE PER IL PERIODO 1971-1974

Miliardi di UC
in valore corrente



1971

1972

1973

1974

Contributi finanziari e altre entrate

Contributi "zucchero"

Prelievi agricoli

Dazi doganali